



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

#### **DELIBERA N. 206 del 26 febbraio 2020**

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da RTP Ing. Armando Belpasso-AB2 Engineering-Ing. Carmelo Ciccia – Appalto per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione, misura e contabilità lavori inerenti l'intervento di “*Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della Via de Gasperi nel Comune di Prizzi (PA), 1° stralcio*” – Importo a base di gara: euro 201.644,21 – S.A.: Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

#### **PREC 3/2020/S**

#### **Servizi di architettura e ingegneria - Raggruppamenti temporanei di professionisti – Giovane professionista**

Il giovane professionista deve comparire come progettista nell'offerta presentata, senza che sia necessaria una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere con gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti.

#### **Art. 4, comma 1, d.m. n. 263/2016**

#### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 96335 del 02.12.2019 con la quale l'Ing. Armando Belpasso, nella qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti con AB2 Engineering e Ing. Carmelo Ciccia, domanda se sia legittimo il provvedimento di esclusione n. 113 del 15 novembre 2019 adottato nei propri confronti dalla stazione appaltante non avendo specificato, per l'indicato giovane professionista, il rapporto di collaborazione o dipendenza con uno dei componenti del RTI né la percentuale di prestazione a suo carico;

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato alle parti interessate con nota prot. n. 2786 del 14.01.2020;

VISTE le memorie e la documentazione trasmessa in atti;

VISTA la nota del 28.10.2019 con la quale, in riscontro al soccorso istruttorio del 22.10.2019, il raggruppamento temporaneo di professionisti, odierno istante, sulla posizione del giovane professionista



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

indicato nella documentazione di gara specificava che lo stesso «è “un singolo professionista iscritto all’Albo degli Architetti da meno di cinque anni, indicato dal R.T.P. nella dichiarazione di impegno”»;

VISTA la nota dell’11.11.2019 con la quale, sempre in risposta a una richiesta del 07.11.2019 concernente la ulteriore specificazione del rapporto tra il giovane professionista e gli altri concorrenti (consulente, ecc.), in sede di soccorso istruttorio, ribadiva che il giovane professionista individuato «è “un singolo professionista iscritto all’Albo degli Architetti da meno di cinque anni, indicato dal R.T.P. nella dichiarazione di impegno” ed è un libero professionista, che non ha alcun rapporto con gli altri componenti del costituendo RTP (Consiglio di Stato sesta sezione sentenza 1680/2016: “....*la normativa non impone una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo .... .... E’ possibile operare con raggruppamenti temporanei di progettisti in cui c’è almeno un professionista laureato e abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione*”). Così come prevede anche l’art. 4 del D.M. 263/2016 e come chiarito dalla delibera ANAC n. 685 del 18/07/2018»;

VISTO il provvedimento n. 113 del 15.11.2019 con il quale la stazione appaltante escludeva il concorrente raggruppamento temporaneo di professionisti in quanto «in assenza della prova di un “rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza” con uno dei componenti del RTI concorrente, come pacificamente prescritto dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6347; TAR Campania Salerno Sez. I, 28 marzo 2017, n. 624) e da codesta ANAC, non può ritenersi correttamente adempiuto l’obbligo di cui all’art. 4 del D.M. 263/2006»;

VISTA la memoria trasmessa dalla stazione appaltante, che ha confermato la motivazione del provvedimento di esclusione in ordine alla mancata prova, da parte dell’istante, di un “rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza” con uno dei componenti del RTP concorrente;

VISTO l’art. 4, dm 263/2016 ai sensi del quale i RTP devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, il quale, ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, può essere: a) un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l’architettura l’ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

CONSIDERATO che nel Bando tipo n. 3 (recante “Disciplinare di gara per l’affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”) è precisato che «Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016»;

CONSIDERATO che, in ordine all’interpretazione dell’art. 4, comma 1, l’orientamento dell’Autorità è nel senso che il giovane professionista debba comparire necessariamente come progettista nell’offerta presentata (Delibera ANAC n. 1206 del 18 dicembre 2019), confermando, la norma, quanto già previsto dall’abrogato art. 253, comma 5 del previgente d.p.r. n. 207/2010 il quale stabiliva che i raggruppamenti dovessero prevedere la presenza “*quale progettista*” di almeno un giovane professionista laureato e abilitato da meno di cinque anni, nella veste di libero professionista singolo o associato, di amministratore, di socio, di dipendente o di consulente (in quest’ultimo caso, con oltre la metà del fatturato dell’ultimo anno nei confronti della società che concorre in gara);

CONSIDERATO che, contrariamente alla motivazione dell’esclusione addotta dalla stazione appaltante, la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, «non impone una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti, sicché per integrare il requisito richiesto è sufficiente anche l’aver (solo) sottoscritto il progetto» (cfr. delibera n. 685 del 18 luglio 2018 che richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.05.2016, n. 1680), il giovane professionista potendo essere un libero professionista ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), D.M. 263/2016;

CONSIDERATO che, ferma restando la necessaria indicazione del giovane professionista come progettista, circostanza che risulterebbe confermata nella domanda di partecipazione alla procedura del RTP istante, dove è espressamente indicato che il giovane professionista “parteciperà alla redazione del progetto”, le dichiarazioni rese dal raggruppamento in gara non appaiono idonee a giustificare, ai sensi dell’art. 4, D.M. 263/2016, l’esclusione dalla procedura motivata in ragione della mancata prova, in sede di soccorso istruttorio, di un “rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza” del giovane professionista con uno dei componenti del RTI concorrente, in quanto non richiesta dalla normativa di settore;

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, stando alla documentazione trasmessa in atti e nei limiti di cui in motivazione,



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**Il Consiglio**

ritiene che il provvedimento di esclusione adottato nei confronti del raggruppamento istante sia illegittimo per contrasto con l'art. 4, D.M. 263/2016.

Il Presidente f.f.

*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 marzo 2020

Il Segretario, *Maria Esposito*